N. TAR	2011 - 101
N. PROTOCOLLO	150335 del 23.12.2011
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI – Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Apertura per l'anno 2012 di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini vivi, di carni ovine e di carni caprine.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla GUUE L 338 del 21/12/2010, che pubblica il Reg.to (UE) n.1354/2011 della Commissione del 20 dicembre 2011, che apre, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012, determinati contingenti tariffari comunitari, in esenzione o riduzione dal dazio, per ovini e caprini vivi, per carni ovine e per carni caprine, di cui ai codici NC 0104 1030, 0104 1080, 0104 2090, 0210 9921, 0210 9929, 0210 9960 e della voce 0204.

Al riguardo, si fa presente che:

- 1. il regolamento in parola prevede, in deroga al disposto del Reg.to (CE) n. 1439/95, che i contingenti in questione vengano gestiti sulla base del principio "primo arrivato, primo servito", conformemente agli articoli 308 bis, ter e quater del Reg.to (CE) n.2454/93; tuttavia, per le particolari modalità di gestione di tali contingenti, non si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del citato art. 308 quater, relative alla determinazione dello stato di criticità dei contingenti;
- 2. per i predetti contingenti non sono richiesti titoli d'importazione;
- 3. per beneficiare dei contingenti in questione le importazioni della specie dovranno essere accompagnate, oltre che dalla documentazione commerciale e doganale di rito, anche da una prova di origine valida, rilasciata dalle competenti autorità del Paese terzo. Detta prova di origine è stabilita secondo le caratteristiche indicate dall'art.5, punto 2, del regolamento in parola, alla cui lettura si rimanda per più precise informazioni, unitamente a quanto più specificatamente indicato dallo scrivente ufficio con le note prot. n. 4003 del 23/4/2004 tar 67 e prot. n. 7813 del 29/11/2006 tar 111, i cui contenuti rimangono pertanto sostanzialmente validi anche per il regolamento (UE) n. 1354/2011.
- 4. in conformità di analoghe disposizioni della Commissione, così come evidenziato con nota prot. n. 196 del 4/1/2006 tar 2 e richiamato con la predetta nota prot. n. 7813 del 29/11/2006 tar 111, gli importi relativi al peso netto, oggetto di richieste di prelievo dai contingenti tariffari in questione, correttamente riferiti agli specifici numeri d'ordine, debbono essere inseriti nell'applicazione "Quota", così come presenti nella dichiarazione doganale, senza quindi aver preliminarmente subito la moltiplicazione per i coefficienti "peso carcassa", indicati nell'art.3, punto 2, dell'attuale Reg.to (UE) n. 1354/2011. Infatti, per facilità gestionale, tale calcolo è effettuato automaticamente dai Servizi della Commissione. Ovviamente tale attenzione va posta solamente nel caso che la richiesta di prelievo dal contingente venga effettuata in un momento successivo all'accettazione della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica e, pertanto, si debba ricorrere all'inserimento "manuale" delle richieste nell'applicazione "Quota". Infatti, nel caso di una richiesta effettuata contestualmente all'importazione (mediante l'indicazione nel numero d'ordine del contingente nella casella 39 della dichiarazione e la corretta compilazione della casella 36) sarà il sistema stesso a generare automaticamente la relativa richiesta di prelievo

- nell'applicazione "Quota", prendendo i dati direttamente dalla dichiarazione doganale interessata.
- 5. Ad ogni buon fine, si ricorda inoltre che, in caso di dubbi sulla particolare certificazione d'origine richiesta dalla presente normativa, gli uffici interessati possono contattare questa struttura che provvederà a verificare, mediante un collegamento su "Circa" con un apposito database gestito direttamente dalla Commissione di concerto con le autorità competenti dei Paesi di origine, la sussistenza dei dati relativi alla spedizione interessata dal contingente.

Per l'individuazione dei suddetti contingenti, origini, numeri d'ordine, codici NC, dazi, volumi contingentali e specifiche modalità operative, si rimanda comunque alla lettura del Reg.to (UE) n. 1354/2011 allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim Walter Sandi

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"